



**COMUNE DI PIEVE DI CENTO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**Verbale n. 17 del 10/12/2024**

**Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA CONFERMA DELLE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2025**

La Dott.ssa Luisella Colombo, Revisore unico del Comune di Pieve di Cento, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2024;

Ricevuta la richiesta di parere di competenza sulla proposta di deliberazione n. 58/2024 del Consiglio Comunale avente come oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF 2025 – Conferma aliquote";

Viste le motivazioni esposte nella suddetta proposta di deliberazione;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D.Lgs. 360/1998 e s.m.i. relativo all'istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF e, in particolar modo, il comma 3 dell'art. 1, il quale sancisce che: "i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/05/2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5/06/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.";

Visto l'art. 1, commi 142, 143 e 144, della Legge n. 296/2006, recanti sostanziali novità nella disciplina dell'Addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'imposta stessa, prevedendo la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzione;

Visto anche l'art. 3 del D.Lgs. n. 216/2023;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2007 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 77 del 18/12/2019 che ha stabilito a decorrere dall'anno 2020, l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF in misura unica pari all'0,80% con una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a euro 7.500,00;

Considerato che l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF stabilita per l'anno 2020 è stata confermata con successive deliberazioni di Consiglio Comunale anche per gli anni successivi dal 2021 al 2024;

Considerato che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto prevede di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF in misura unica pari all'0,80% con una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a euro 7.500,00, come già in vigore nell'anno precedente;

Ritenuto che la proposta formulata rispetta il regolamento di contabilità ed è conforme alle previsioni contenute nel Bilancio di previsione 2025-2027 in fase di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare la lettera b) punto 7;

Il Revisore unico

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di sua competenza, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2024 avente ad oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF 2025 – Conferma aliquote".

Si raccomanda che la suddetta deliberazione venga pubblicata sul sito web del Comune e sul sito internet del Dipartimento delle Finanze nei termini di legge.

Pieve di Cento, 10 dicembre 2024

*Il Revisore dei Conti*

*dott.ssa Luisella Colombo*

